

## FATTURA ELETTRONICA E IMPOSTA DI BOLLO

**NOTA: Il decreto "cura Italia" non ha previsto alcun rinvio, alcuna proroga, per le scadenze in argomento.**

**Gentile Associato,**

con **Decreto Ministeriale del 28.12.2018** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 07.01.2019) sono state definite **nuove modalità di liquidazione dell'imposta di bollo su fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro**. Per effetto di quanto previsto dalle nuove disposizioni, **il pagamento dell'imposta di bollo relativo alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo**. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate comunica l'ammontare attraverso l'area riservata del proprio sito internet.

L'importo, **pari a 2 euro per ogni fattura emessa**, sarà proporzionale al numero delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento, **calcolato secondo gli stessi dati dichiarati in sede di emissione delle fatture dal soggetto emittente** (i contribuenti, infatti, in sede di emissione delle fatture devono indicare se l'imposta di bollo è dovuta e il relativo importo). Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio presente sul portale dell'Agenzia delle Entrate, con:

- **addebito sul conto corrente bancario o postale** in alternativa al
- **pagamento tramite modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.**

Per accedere al servizio che consente il pagamento dell'imposta di bollo secondo le modalità previste dal DM 28.12.2018, sarà necessario **accedere al portale "Fatture e corrispettivi"** (tramite SPID, credenziali Entratel, Fisconline o CNS).

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, **nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro**, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche **può** essere assolto **con due versamenti aventi cadenza semestrale**, da effettuare rispettivamente entro il **16 giugno** ed entro il **16 dicembre** di ciascun anno. E' questa la novità introdotta dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 per le fatture emesse dal 01 gennaio 2020.

### Il termine per il versamento dell'imposta di bollo

TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	
Ipotesi	Versamento
Fatture elettroniche – trim. da ottobre a dicembre	Entro il 20.01.2020
Atti, documenti, registri 2019	<b>Entro il 30.04.2020</b>
Fatture elettroniche – trim. da gennaio a marzo	<b>Entro il 20.04.2020</b>
<b>Fatture elettroniche – sem. da gennaio a maggio</b>	<b>Entro il 16.06.2020</b>
Fatture elettroniche – trim. da aprile a giugno	Entro il 20.07.2020
Fatture elettroniche – trim. da luglio a settembre	Entro il 20.10.2020
<b>Fatture elettroniche – sem. da giugno a novembre</b>	<b>Entro il 16.12.2020</b>
Fatture elettroniche – trim. da ottobre a dicembre	Entro il 20.01.2021

## Modalità di pagamento imposta di bollo

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il Sistema di Interscambio provvede a comunicare, nell'area riservata del contribuente, **l'importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo**.

Con riferimento alle modalità di pagamento il contribuente può scegliere di **utilizzare uno specifico servizio messo a disposizione nell'area riservata con il quale è possibile richiedere l'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale**, in alternativa al **pagamento tramite modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate**.

### TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

#### Imposta di bollo fatture elettroniche

**Termine.** Versamento con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento

**Termine.** Versamento con cadenza semestrale entro il giorno 16 del mese di giugno e di dicembre di ciascun anno

**Modalità.** Addebito su conto corrente bancario o postale, in alternativa a pagamento tramite modello F24

In particolare, il decreto fiscale stabilisce che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l'amministrazione finanziaria comunica **con modalità telematiche** (ancora da definire) al contribuente l'ammontare **dell'imposta da versare** nonché delle **sanzioni per tardivo versamento** e degli **interessi**.

In particolare, l'articolo 17 del decreto fiscale, comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa **ridotta ad un terzo**, degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se il contribuente effettua il pagamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione: qualora il contribuente non provveda al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

In sintesi, è possibile adoperarsi per il pagamento dell'imposta di bollo relativamente al **primo trimestre 2020** con scadenza il **20 aprile 2020**. L'associato deve individuare le fatture elettroniche emesse senza IVA di importo superiore a 77,47 euro con indicazione di imposta di bollo e procedere alla liquidazione dell'imposta da versare.

Si ricorda, che, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi **cadenza semestrale**, da effettuare rispettivamente entro il **16 giugno** ed entro il **16 dicembre** di ciascun anno. Infine, si ricorda che il **30 aprile p.v.** scadrà anche **l'imposta di bollo** sulla conservazione digitale dei libri contabili 2019.

Per A.GI.SCO.

Studio dott. Francesco Lerro